

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 giugno 2005 - Deliberazione N. 705 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Formazione Politiche del Lavoro - N. 18 - Attività Sociali - Assistenza Sociale e Sport-Tempo Libero-Spettacolo - Sperimentazione del reddito di cittadinanza + chiarimenti, indirizzi e indicazioni ai comuni e agli ambiti territoriali per la corretta e uniforme applicazione sul territorio regionale della L.R. 2/04 e del successivo regolamento attuativo n. 1/04.

---

**Allegato A**

**“Chiarimenti, indirizzi e indicazioni ai Comuni e agli Ambiti territoriali per la corretta ed uniforme applicazione sul territorio regionale della L.R. 2/04 e del successivo Regolamento attuativo n. 1/04”**

**Modalità di trattamento delle variazioni :**

- **in casi di trasferimento di residenza.**
  1. In caso di trasferimento di residenza del beneficiario fuori Campania, il richiedente decade dal beneficio, dalla data di trasferimento della residenza.
  2. In caso di trasferimento di residenza del beneficiario fuori dall’Ambito in cui ha presentato domanda, il richiedente ha diritto all’erogazione fino al termine della sperimentazione, salvo perdita dei requisiti d’accesso. Il Comune di residenza originaria e l’Ambito continuano a garantire l’erogazione. Resta inteso che la variazione di residenza avrà efficacia ai soli fini del piano di intervento individualizzato.
- **in caso di morte del beneficiario appartenente ad un nucleo familiare non unipersonale.**

Il nucleo familiare inserito in graduatoria continua a percepire il contributo intero.
- **in caso di eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare o della condizione economica durante il periodo in cui si gode del beneficio per la prima annualità**

Gli elementi che determinano il diritto al beneficio sono quelli posseduti alla data di presentazione della domanda. Pertanto eventuali variazioni intervenute successivamente non rilevano ai fini della prosecuzione dell’erogazione monetaria e degli altri benefici previsti dalla legge, per il primo anno di attuazione della sperimentazione.

**Modalità di corresponsione del beneficio**

- **In relazione alla erogazione delle risorse della prima annualità.**

Il Comune di residenza del nucleo beneficiario eroga mensilmente la somma di € 350,00 per i successivi dodici mesi a far data dalla approvazione della graduatoria definitiva di Ambito, fermo restando che il beneficio matura dalla data di presentazione della domanda.
- **In relazione all’entità del beneficio monetario in favore del nucleo familiare.**

Non è possibile variare o graduare il contributo mensile di € 350,00.  
La somma di € 350,00 mensili deve essere corrisposta ai beneficiari senza alcuna decurtazione, anche qualora il nucleo sia beneficiario di altre forme di trasferimento economico. I Comuni devono prevedere entro i Piani di Zona eventuali misure da adottare per armonizzare i regolamenti comunali o di Ambito per l’erogazione di altri contributi economici, al RdC.
- **In relazione alla richiesta di riparto del contributo..**

Il contributo viene erogato in parti uguali in favore di tutti i componenti maggiorenni del nucleo ammesso al beneficio purché ne abbiano fatto espressa richiesta al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio.
- **Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate dalla Regione non consentono l’individuazione di un numero intero di beneficiari.**

L’Ambito può con proprie risorse, anche afferenti al FNPS e assegnate per la redazione dei PdZ, garantire l’erogazione dell’intera somma spettante all’ultimo in graduatoria.

**Scorrimento della graduatoria durante il primo anno.**

In caso di decadenza di un nucleo dal beneficio nel corso della 1° annualità è possibile scorrere la graduatoria, fermo restando la disponibilità di risorse finanziarie.

**Modalità per ottenere il saldo delle risorse finanziarie assegnate.**

I Comuni Capofila dovranno comunicare alla Regione, Settore Assistenza Sociale, che tutti i Comuni dell’Ambito hanno avviato l’erogazione del contributo ai beneficiari, con l’indicazione degli estremi degli atti di liquidazione.